

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 52

Adunanza 28 dicembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRANDIZZO - VARIANTE PARZIALE N. 2  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1746 – 1480136/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Brandizzo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 13-10374 del 08/09/2003 ;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 53 del 26/11/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/12/2007 (*prat. n. 139/2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ♦ popolazione: 6.619 abitanti nel 1971, 6.802 abitanti nel 1981, 7.051 abitanti nel 1991 e 7.430 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico positivo nell'ultimo decennio;
- ♦ superficie territoriale di 627 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 141 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il 22% della superficie comunale) e 322 ettari nella *Classe II^* (pari a circa il 53% della superficie

comunale);

- ◆ sistema produttivo: appartiene all'ambito di valorizzazione produttiva "Bacino di Settimo Torinese Leini";
- ◆ risulta compreso nel Circondario di Torino, sub-ambito "Area Chivasso", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ◆ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ◆ è individuato dal P.T.C. come "Centro Turistico di interesse Provinciale";
- ◆ fa parte del Patto Territoriale del Po (insieme ad altri 8 Comuni, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- ◆ infrastrutture viarie e di trasporto:
- ◆ è attraversato dalle Strade Provinciali n. 39 e n. 220;
- ◆ assetto idrogeologico del territorio:
- ◆ è attraversato dal Fiume Po il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- ◆ è, inoltre, attraversato dalle acque pubbliche del Rio Bendola, Rio del Pervengo, Rio San Giovanni e dal T. Malonetto;
- ◆ il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di complessivi 191 ettari ricadenti nelle "Fasce di rispetto Fluviale" così ripartiti: 73 ettari in "*Fascia A*", 68 ettari in "*Fascia B*" e 50 ettari in "*Fascia C*";
- ◆ la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte segnala la presenza di "*aree inondabili*" interessanti una superficie complessiva di 281 ettari;
- ◆ tutela ambientale:
- ◆ Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" – 10018 denominato "*Confluenza Po – Orco - Malone*";
- ◆ Parte del territorio comunale è interrelata dalla Area Protetta Regionale Istituita denominata "Parco Fluviale del Po";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 53 del 26/11/2007 di adozione, finalizzati a:

- ◆ disaggregare e ricomporre un'area residenziale a P.E.C lungo la Via Malone, al fine di governare la cessione delle aree a Servizi Pubblici necessarie per realizzare un parco urbano;
- ◆ modificare il mix funzionale dell'area urbanistica *BM*;
- ◆ eliminare la fascia di rispetto di 50 metri lungo l'area urbanistica *D-01*;
- ◆ prevedere la realizzazione di una rotonda per lo svincolo della S.R. n. 11;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche

ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ l'ambito territoriale oggetto del presente punto della variante è posto in via Lido Malone ed è assoggettato nel P.R.G.C. vigente a strumentazione urbanistica esecutiva e comprende le aree urbanistiche *CR. III - 08*, *CR. III - 09*, *CR. III - 11* e *CR. III - 12*. Con la presente tale ambito territoriale viene disaggregato e ricomposto in due soli P.E.C. individuati come *CR III - 08* e *CR. III - 09*, nei quali confluiscono le aree facenti parte dei due P.E.C. eliminati; ciò al fine di "governare" la cessione delle aree a servizi pubblici che consenta di realizzare un unico polmone verde (parco urbano) all'interno di dette aree, collocato ad est della via P. Neivati; la necessità della modifica si evince dall'analisi puntuale della situazione prevista dal P.R.G.C. vigente, nel quale la disposizione delle aree fondiarie e delle aree a servizi non permette la cessione dei terreni necessari per la realizzazione del parco urbano; gli indici di utilizzazione territoriale, che nel piano vigente sono diversificati in 0.15 e 0.30 per le varie aree urbanistiche, sono stati uniformati nell'ambito di ciascun P.E.C., per cui ad entrambi i P.E.C. è stato assegnato un indice di utilizzazione territoriale di 0.30 senza che ciò comporti un incremento della capacità insediativa residenziale teorica essendo diminuita la superficie territoriale; conseguentemente è stato necessario procedere alla modifica della viabilità in progetto, al fine di renderla coerente con le nuove previsioni; si è proceduto, inoltre, ad eliminare alcune aree a servizi (per altro di scarsa fruibilità da parte delle collettività in ragione della loro disagiata ubicazione) poste tra via Lido Malone ed il T. Bendola, che sono state trasformate in verde privato, con la formazione di due nuove aree urbanistiche *Vp* anche al fine di riequilibrare la maggior previsione di aree a servizi per il parco urbano;
- ◆ il secondo ambito interessato dalla Variante Parziale n. 2 è la zona urbanistica *BM*, area urbanistica *BM - 01*, sub ambiti *0904 A* e *0904 B*; con la presente viene effettuata la modifica del mix funzionale artigianato / commercio di cui all'art. 36 comma 6 delle norme di attuazione vigenti ora previste nella misura massima del 50% per commercio terziario e nel 50% minimo per produttivo / artigianale valido per l'intera zona urbanistica, diversificandolo nei due sub ambiti come segue: sub - ambito *BM-01/0904 A*: commercio / terziario massimo 75%, produttivo / artigianale minimo 25%; sub - ambito *BM - 01/0904 B* commercio/terziario massimo 25% e produttivo / artigianale minimo 75%;
- ◆ il terzo ambito interessato dalla presente variante è lo svincolo di entrata e uscita dalla S. R. n. 11 posto sulla S.P. n. 220, che viene trasformato da intersezione tradizionale a bracci in rotonda; quanto sopra al fine di creare un accesso per la nuova area produttiva *D-02 lotto B*, per la quale risulta già presentata istanza di approvazione; le dimensioni della rotonda sono state concordate con il Servizio competente della Provincia di Torino;
- ◆ il quarto ambito interessato dalla presente variante è l'area urbanistica produttiva *D-01*, per la quale il piano vigente prevede all'art. 39, comma 7 lettera h) delle N.T.A. " *un arretramento dell'edificato dalla via Torino di 50 m, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 3.7.4 comma 2 delle N.T.A. del P.T.O. e del P.d.A.*"; tale prescrizione, a seguito di una puntuale verifica del P.T.O., è risultata essere necessaria solo per gli ambiti posti fuori dal centro abitato, ma poiché l'area urbanistica di cui trattasi è posta all'interno del centro abitato, la norma in oggetto non trova applicazione cogente, ragion per cui, al fine di rendere più funzionale la disposizione dell'edificato all'interno del sito, è stato eliminato l'obbligo di arretramento limitatamente al P.E.C. *D-01*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/01/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/12/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Brandizzo, adottato con deliberazione del C.C. n. 53 del 26/11/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Brandizzo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta